

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 Novembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo - Presidente; Cerini Dr. Francesco, Fortino Avv. Vincenzo, Ricciardi Avv. Edilberto, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO A.S.D. CAPO D'ORLANDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPO D'ORLANDO/ROCCA DI CAPRILEONE DEL 16.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006)

L'A.S.D. Capo d'Orlando ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 8 del 12.10.2006) che accoglieva il reclamo dell'U.S.D. Rocca di Caprileone in merito al risultato della gara Capo d'Orlando/Rocca di Caprileone disputata a Capo d'Orlando il 16.9.2006 valevole per il Campionato di Promozione, e per l'effetto infliggeva al Capo d'Orlando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

A tal proposito si deve subito chiarire che l'appello testè indicato non può essere accolto, seppur con diversa interpretazione, in quanto non appare condivisibile la motivazione espressa e sostenuta dalla Commissione Disciplinare per i motivi di seguito esposti.

In tema di fatto trattasi di un giocatore, tale Mantegna Marco, tesserato con la società Capo d'Orlando, al quale venivano inflitte tre giornate di squalifica durante una gara di Play-Out del Campionato Allievi della trascorsa stagione calcistica.

Nel caso di specie il calciatore, dopo aver scontato le prime due giornate di squalifica nelle successive ultime due partite dello stesso Campionato Allievi, doveva scontare il residuo della squalifica nella successiva stagione, ovvero nella stagione in corso 2006/2007 nel competente Campionato Juniores, essendo lo stesso nato nell'anno 1989.

Diversamente detto calciatore, rimasto tesserato con la stessa squadra, veniva utilizzato nella prima giornata della stagione in corso, dalla prima squadra del Capo d'Orlando, ovvero nel Campionato di Promozione.

Ebbene, se il calciatore avesse nel frattempo cambiato la squadra di appartenenza, certamente trovava applicazione il comma 6 dell'art. 17 C.G.S..

Viceversa, nel caso che ci occupa, il residuo della squalifica doveva essere scontato dal giocatore nel Campionato di sua competenza, ovvero quello Juniores essendo nato nel 1989.

Questa Commissione d'Appello, non ritiene percorribile la distinzione effettuata dalla C. D. della non omogeneità delle categorie Allievi e Juniores, sulla base del carattere di "aleatorietà" del Campionato "Juniores".

Al contrario questa Commissione ritiene che il termine di omogeneità trova applicazione tra il Campionato "Juniores" e quello "Allievi", ovvero sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee a quelle nelle quali era maturata la condotta punita, trattandosi nel caso del Mantegna di calciatore che per ragioni di età (classe 1989) appartiene per competenza alla fascia Juniores.

Orbene, è vero quanto sostiene la ricorrente "si realizzerebbe una pratica elusione della pena e, quindi, si avrebbe la frustrazione della finalità, sia affittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio", allorquando iniziando precedentemente il Campionato di prima squadra, si consentisse di scontare in detto Campionato la squalifica ad un calciatore "ex Allievo", che per ragioni anagrafiche, appunto, appartiene normativamente alla fascia "Juniores".

Ma proprio queste stesse considerazioni e valutazioni sono state considerate idonee e legittime dalla Commissione di ultima istanza nella disamina del caso concreto, laddove il calciatore è stato realmente utilizzato dalla propria società in prima squadra.

Talché, nell'ipotesi del tutto realistica del ragazzo ritenuto, dalla propria società, maturo per essere impiegato nella prima squadra, la limitazione dell'applicazione ermeneutica della norma sanzionatoria, realizzerebbe l'assurda ipotesi opposta, che lo stesso non sconterebbe mai più quel residuo di pena che avrebbe dovuto scontare, altresì, stante la tesi della reclamante, unicamente nella sua fascia di appartenenza "Juniores".

A ciò, si deve aggiungere quanto sostenuto dalla Corte Federale (Com. Uff. n. 12 2003/2004) che, le norme sanzionatorie federali vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva, rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica, di fungere da strumento di pratica elusione della pena.

Sicché, conformemente alla decisione della citata Corte Federale, la conseguenza diretta di questo processo interpretativo ed applicativo è, pertanto, che la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore, salvo il principio della separazione tra gare di campionato e gare di coppa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S.D. Capo d'Orlando di Capo d'Orlando (Messina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO SIG. PATERNA DANTE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006)

3. RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. PATERNA DANTE, DELL'ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE

N.O.I.F., (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006)

Il Procuratore Federale, con atto del 19.9.2006 deferiva, “alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Signor Paterna Dante, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società Pescara Calcio S.p.A. e la società Pescara Calcio S.p.A.” per rispondere - il primo – “della violazione dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. (violazioni in materia gestionale ed economica) in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, al paragrafo 1 lett. B, punto 4), per aver posto in essere la condotta di cui alla parte motiva” e - la seconda – “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., per la condotta ascrivibile al suo Amministratore Unico”.

L'Ufficio requirente, precisava all'uopo “che la CO.VI.SO.C” aveva trasmesso “a questa Procura una nota riguardante la riunione tenutasi dalla Commissione medesima in data 9.8.2006, relativa alla verifica dei requisiti e degli adempimenti previsti dal Com. Uff. 180/A del 31.3.2006 ai fini dell'ammissione della società PESCARA CALCIO S.p.A. ai campionati professionistici 2006/07, nonché i documenti trasmessi dalla società stessa”.

Quindi, - “accertato che la società non” aveva depositato “presso la CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006, ore 19,00 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dei tesserati relativi alle mensilità da ottobre 2005 a marzo 2006, essendo stato il pagamento effettuato in data 7.7.2006; considerato che l'art. 89 delle N.O.I.F. prevede che il Consiglio Federale fissi i requisiti per l'iscrizione al campionato” ed “inoltre, che il Consiglio Federale con il Comunicato n. 180/A del 31.3.2006 sopracitato, al paragrafo I lett. B, punto 4), ha imposto che le società” avrebbero dovuto “documentare alla CO.VI.SO.C., nel termine perentorio del 27.6.2006, ore 19.00, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità sopra indicate; ritenuto ... l'omesso versamento ... ascrivibile al Legale Rappresentante della società” - il Procuratore Federale sosteneva che “da tale condotta” conseguiva pure “la responsabilità diretta della società *ex art. 2, comma 4, C.G.S.*”.

La società Pescara Calcio S.p.A., con atto spedito a mezzo fax, il 14.10.2006, faceva pervenire alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti una memoria difensiva nella quale sosteneva che la dichiarazione *de qua* sarebbe stata “effettivamente <<depositata>> in data 22 giugno, e dunque in tempo utile secondo la disciplina designata dal Com. Uff. n. 180/A”, e che, a proprio giudizio, detta dichiarazione avrebbe dovuto “contenere le ritenute <<operate>> (cioè, effettivamente operate) nel mese di giugno 2006 per le mensilità corrisposte a tutto il mese di marzo 2006”.

Pertanto, secondo la società incolpata, alla stregua della normativa tributaria “le ritenute operate entro il 27 giugno” si potevano versare “sino al giorno 16 del mese successivo di guisa che il pagamento effettuato dalla Pescara Calcio S.p.A. nell'antecedente data del 7.7.2006” altra finalità non avrebbe avuto che quella di “assecondare l'organo di vigilanza, senza trascinalenti interpretativi di sorta”.

La Commissione Disciplinare, “esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti”, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006, decideva che il deferimento era fondato e comminava alla società deferita, la sanzione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S.” ed “al Presidente della stessa, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per mesi sei, tenuto conto della necessità di graduare la sanzione in relazione sia alla gravità della contestazione, sia al comportamento tenuto”.

L'Organo decidente deduceva, a fondamento di detto disposto, che “l'evidente tassatività del termine *ad horas*”, nonché, “il tenore letterale del dettato normativo” lasciano intendere “che anche il semplice ritardo *in die* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione richiesta”, integra “gli estremi della violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.”.

Pertanto, “l’argomentazione difensiva secondo la quale la società Pescara non sarebbe incorsa in alcuna violazione, in quanto il versamento delle ritenute Irpef, concernenti gli emolumenti pagati nel mese di giugno 2006 in relazione alle prestazioni fornite dai calciatori nei mesi precedenti” era stato effettuato “in data 7.7.2006, cioè nel termine previsto dalla normativa fiscale”, non sarebbe condivisibile, “in quanto il termine perentorio stabilito dal Com. Uff. n. 180/A risponde a esigenze e finalità diverse, proprie dell’Ordinamento Federale, ed è vincolante per i tesserati”.

La società Pescara Calcio S.p.A. ed, in proprio, il suo legale rappresentante *pro-tempore*, signor Dante Paterna, proponevano distinti appelli alla Commissione d’Appello Federale avverso detta decisione, con atti trasmessi a mezzo fax il 23.10.2006 chiedendo entrambi l’integrale riforma della decisione impugnata con esclusione di responsabilità della società ricorrente e conseguentemente del suo Presidente; quest’ultimo, con il proprio gravame chiedeva pure, in subordine comunque la riduzione considerevole del periodo di inibizione comminatogli.

A fondamento delle proprie impugnazioni gli appellanti deducevano concordemente che “la tesi” – secondo cui la società Pescara Calcio S.p.A. avendo provveduto al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati il 10.6.2006 e delle relative ritenute Irpef, Enpals e Fondo Fine Carriera, il 7.7.2006 avrebbe violato il termine imposto dal Com. Uff. 180/A del 31.3.2006 – non sarebbe, “conforme al tenore letterale della norma” ed anzi si porrebbe “in aperto ed insanabile contrasto con tutte le possibili forme di esegesi ... da essa desumibili, ricorrendo sia a strumenti di natura analogica che sistematica”.

In particolare, secondo le conformi tesi degli appellanti, nella norma succitata, si distinguerebbero “due distinte obbligazioni: una prima, relativa agli emolumenti dovuti ai dipendenti e collaboratori ... ed un’altra, inerente invece il versamento delle ritenute fiscali da operarsi su tali emolumenti, in adempimento degli obblighi gravanti sui sostituti d’imposta”.

Pertanto, secondo gli odierni appellanti “mentre per il pagamento delle obbligazioni di carattere civilistico il riferimento” sarebbe “certamente alla data del 31.3.2006 - nel senso che entro il successivo 27 giugno occorre aver provveduto al pagamento degli emolumenti maturati sino al 31 marzo - non altrettanto” potrebbe “sostenersi con riferimento a quella di carattere fiscale, la quale” sarebbe “espressamente correlata, non alle ritenute da effettuare, ma esclusivamente a quelle effettivamente operate, sino alla data del 31.3.2006”.

La società Pescara Calcio S.p.A. ed il presidente signor Dante Paterna sostenevano, altresì, che detta interpretazione “delle norma in esame, oltre ad essere inoppugnabile sul piano lessicale”, sarebbe “coerente con la normativa fiscale - per la quale le ritenute effettivamente operate alla data del pagamento degli emolumenti, cioè al 10 di giugno, debbono essere versate all’Erario entro il 16 luglio - la cui maggior valenza su quella regolamentare non sembra potersi seriamente revocare in dubbio”.

Gli appellanti – con il secondo motivo – assumevano che “ai sensi dell’art. 2, comma I, C.G.S., le violazioni delle norme federali in tanto” sono “suscettibili di sanzione, in quanto sono commesse a titolo di dolo o colpa”.

Pertanto, secondo gli appellanti “nella fattispecie che ne occupa, ammesso ma non concesso possano realmente ipotizzarsi violazioni di sorta, nondimeno” sarebbe evidente la mancanza sia della colpa che del dolo.

L’ultimo motivo dei gravami proposti dalla società Pescara Calcio S.p.A. ed, in proprio, dal presidente signor Dante Paterna, denunciava la “violazione e falsa applicazione” della succitata norma del C.G.S..

In particolare, secondo gli appellanti, “il Com. Uff. n. 180/A” costituirebbe “*lex specialis* in rapporto alle norme ordinarie C.G.S.”, e poiché “in esso l’unica conseguenza alle dedotte violazione sembrerebbe consistere nella penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2006/2007 dalla Società Sportiva, mentre non v’è previsione alcuna della comminata sanzione della inibizione del Presidente della società”, che pertanto le sanzioni irrogate dovrebbero “essere revocate, o quantomeno fortemente ridotte, in considerazione della modestia del fatto e della sostanziale incensurabilità del colpevole”.

La C.A.F., nella riunione del 16.11.2006, ascoltava il rappresentante della Procura Federale ed i difensori degli appellanti.

Il primo eccepiva l'inammissibilità di entrambi gli appelli per il mancato deposito - entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare sul Com. Uff. della Lega Nazione Professionisti n. 87 del 19.10.2006, fissato per i procedimenti di ultima istanza presso la C.A.F. dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 200/A del 4.5.2006 - Abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo - alla lettera d), n. 1. - della copia dei motivi di gravame per l'Ufficio requirente, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.

I difensori degli appellanti sostenevano che gli originali degli atti di gravame - che erano stati anticipati mediante trasmissione via fax alla C.A.F. il 23.10.2006 - ed un congruo numero di copie erano stati successivamente depositati presso la segreteria della C.A.F. entro il settimo giorno dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87/2006; nel merito ribadivano i motivi già esposti.

I gravami vanno riuniti, perché aventi ad oggetto il medesimo provvedimento della Commissione Disciplinare, e definiti con la presente decisione.

Gli appelli proposti dalla società Pescara Calcio S.p.a. nonché dal presidente signor Dante Paterna sono inammissibili per violazione del combinato disposto della lettera d), n. 1 del Com. Uff. n. 200/A pubblicato il 4.5.2006, nonché, dell'art. 33, 2° comma, lett. a) C.G.S..

Al riguardo va rilevato che detto Com. Uff. contiene le norme che indicano i termini nonché le disposizioni procedurali da applicare nelle fattispecie di illecito sportivo ed amministrativo.

Trattasi, pertanto, di *lex specialis* derogatoria dei termini e delle formalità dettate dalla norma generale di cui all'art. 33 C.G.S..

In particolare la lettera d), n. 1 del Com. Uff. suindicato - che, allo stato, non risulta revocato - sancisce che "laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti "se non venga fatta richiesta degli atti ... copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a)" - ovvero 3 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. che si intende impugnare - "dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti".

Nel presente procedimento tale ultima qualificazione certamente va attribuita al Procuratore Federale il quale - svolgendo la funzione requirente ed avendo dato impulso, in particolare, al giudizio per le violazioni alla disciplina dettata dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 - è, a tutti gli effetti, controparte necessaria nel giudizio *de quo*.

Nondimeno è utile ricordare che i difensori degli appellanti, in sede di audizione dinanzi alla C.A.F. - nella riunione tenutasi il 16.11.2006 -, ammettevano di avere anticipato copia dei due gravami mediante trasmissione via fax alla C.A.F. il 23.10.2006, nonché, di avere depositato un congruo numero di copie, presso la segreteria della Commissione giudicante, entro il settimo giorno dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87/2006.

Pertanto, è pacifico che non è stata osservata la norma procedimentale innanzi richiamata e, quindi, gli appelli proposti dalla società Pescara Calcio S.p.A., nonché, dal signor Dante Paterna, sono inammissibili per omesso deposito di copia dei motivi di gravame destinata "anche per conoscenza alle controparti", nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006, come stabilito dal Com. Uff. n. 200/A, del 4.5.2006.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti i reclami 2) e 3), come sopra proposti dal signor Paterna Dante e dalla Pescara Calcio S.p.A. di Pescara, visto il Com. Uff. n. 200/A del 4.5.2006, in particolare il terzo capoverso lett. d), li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi le tasse reclamo.

4. RECLAMO POL. TALORO GAVOI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TALORO GAVOI/BUDONI DEL 24.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 12.10.2006)

La società Polisportiva Taloro Gavoi ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (Com.Uff. n. 13 del 12.10.2006),

che rigettava il relativo reclamo in merito al risultato della gara Taloro Gavoi – Budoni, disputata a Gavoi il 24.9.2006 e valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza.

In particolare, la società ricorrente inoltrava reclamo alla competente Commissione in ordine all'impiego da parte della società Pol. Budoni del calciatore Mometti Davide che, come accertato dalla stessa Commissione Disciplinare, risultava essere sottoposto alla sanzione della squalifica per una giornata di gara in base al Com. Uff. n. 161 della precedente stagione sportiva 2005/2006, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale in data 13.6.2006 al punto 2 lett. E). Sosteneva la reclamante che il calciatore Mometti era stato squalificato "...per recidività (2^a infrazione) in ammonizioni irrogate nel corso della partita Civitavecchia/Budoni dell'11.6.2006, valida quale incontro di ritorno del secondo turno degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza al fine di acquisire il titolo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D; il medesimo, indicato correttamente come Mometti Davide, risulta dal Com. Uff. n. 142 avere avuto la prima ammonizione con diffida in occasione della gara del primo turno degli spareggi Formigione/Budoni del 21.5.2006;" e di conseguenza tale squalifica doveva essere scontata nella gara di cui in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, come già segnalato, respingeva il ricorso affermando "... che sussistendo un vuoto normativo...la questione ... debba essere risolta mediante un'interpretazione estensiva del Comunicato n.137, che indica nelle gare di spareggio promozione il limite per scontare, anche per il solo residuo, le sanzioni di squalifica inflitte nell'ambito sia dei play-off che degli stessi spareggi; pertanto, quando la squalifica per somma di ammonizioni interviene nell'ultima partita degli spareggi, essa dovrà essere scontata negli eventuali successivi spareggi promozione e non nel successivo campionato... tutto ciò premesso la Commissione ritiene che nessuna irregolarità abbia commesso la Società Budoni a schierare in campo il calciatore Mometti nella gara della prima giornata nel Campionato di Eccellenza 2006/2007 e per tanto delibera di rigettare il reclamo presentato dalla società Taloro Gavoi."

Orbene, ritiene la Commissione d'Appello che nel caso di specie non si possa seguire l'indirizzo interpretativo testè indicato, pena, altrimenti, il venir meno dei principi di effettività e di afflittività della sanzione, posti a base anche dell'ordinamento della giustizia sportiva.

Condizionare, infatti, l'esecuzione della sanzione all'ipotesi, del tutto eventuale, che la squadra dove è in forza il calciatore si trovi a dover riaffrontare nell'anno successivo spareggi promozione è un'inaccettabile modalità per depotenziare il sistema sanzionatorio-afflittivo, per procrastinare a tempo indeterminato gli effetti di una decisione sanzionatoria (permanendo per un tempo non breve l'incertezza circa l'applicazione della stessa), in definitiva per rendere del tutto ipotetica ed eventuale l'esecuzione della sanzione.

Del tutto remota, se non impossibile, infatti, appare l'ipotesi che il calciatore, squalificato per somma di ammonizioni in fase di spareggio promozione, possa nuovamente trovarsi in quella particolare ed eccezionale situazione costituita dal gareggiare con la propria squadra nella fase di spareggio promozione per gli anni calcistici successivi, in modo da poter scontare, finalmente, il residuo della sanzione (nel frattempo giacente, a tempo pressoché indeterminato, in una sorta di limbo delle situazioni sanzionatorie pendenti).

Una simile opzione ermeneutica, pur a fronte di una lacuna del quadro ordinamentale, comporterebbe, altresì, un evidente vulnus inferto al principio generale di uguaglianza dinanzi all'ordinamento sportivo, seppur di natura settoriale, atteso che si andrebbe a configurare una palese discriminazione fra i tesserati rispetto all'applicazione delle norme vigenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Talché, non potendosi condividere l'impostazione seguita dalla Commissione Disciplinare, appare giuridicamente logica, nel caso che ci occupa, l'asettica applicazione della norma relativa all'esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 6, in combinato disposto con l'art.14, comma 11, lettera c) del C.G.S.

L'opzione seguita da questa Commissione trova, infatti, conforto nella stessa normativa del Codice di Giustizia Sportiva, il quale, non può dimenticarsi, afferma in via di principio che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono

state irrogate devono essere scontate , anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art.17 comma 6.

La circostanza che la sanzione è scattata in virtù di uno spareggio promozione non è elemento incoerente ai fini della piana e lineare applicazione del principio di cui sopra.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Taloro Gavoi di Gavoi (Nuoro), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Budoni la sanzione della perdita della gara per 0 – 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO A.C.D. APRILIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.D. APRILIA/A.S. C.S. PRIMAVERA DELL'1.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 19.10.2006)

La A.C. Aprilia ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di II grado pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 17 del 19 ottobre 2006, portante le seguenti sanzioni:

- punizione sportiva della sconfitta con il punteggio di 0-3 a carico della A.C. Aprilia; ammenda all'A.C. Aprilia di € 50,00; inibizione al signor Baldolini Mario, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sino al 19 novembre 2006; squalifica per due giornate di gara al calciatore Di Lauro Alessandro nato il 21.2.1991.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.C.D. Aprilia di Aprilia (Latina) annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 2 – 1 nella gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL PRESIDENTE SIG. DE LUCA PAOLO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 7, COMMA 3BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006)

La società A.C. Siena, con fax del 26.10.2006 indirizzato alla C.A.F. ed alla Procura Federale, avversava la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, come dettagliatamente indicata in epigrafe.

L'appello veniva posto in esame nella seduta C.A.F. del 16.11.2006 alla presenza del rappresentante della Procura Federale e dell'appellante stessa.

Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale eccepiva l'inammissibilità dell'appello prodotto dall'A.C. Siena per il mancato rispetto delle modalità temporali dettate dal Com. Uff. 200/A del 4.5.2006, che specificatamente disciplina la "abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti di illecito sportivo e amministrativo". Tale disposizione speciale prevede:

a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali.”

L'appello è inammissibile.

La società A.S. Siena avrebbe dovuto depositare presso la segreteria della C.A.F. i motivi di appello entro il terzo giorno utile (lunedì 23.10.2006) dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87 (19.10.2006) e non spedirli a mezzo fax il 26.10.2006, tardivamente.

Per questi motivi la C.A.F., visto il Com. Uff. n. 200/A del 4.5.2006, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 17 Novembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli